



Circolare informativa n. 09 del 18 marzo 2020

CORONAVIRUS

Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e in vigore da oggi, 17 marzo 2020.

Di seguito gli interventi di natura fiscale.

RIMODULAZIONE DEL CALENDARIO DEI VERSAMENTI FISCALI

A CHI È RIVOLTO?	VERSAMENTO	NUOVI TERMINI
Tutti i contribuenti	Versamenti: nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria) <u>in scadenza il 16 marzo 2020</u>	20 MARZO 2020
<ul style="list-style-type: none">- imprese turistico-ricettive;- agenzie di viaggio e turismo;- tour operator;- associazioni e società sportive, palestre, piscine e simili;- discoteche, sale gioco e simili;- ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;- attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;- asili nido, servizi educativi e scuole;- aziende termali e centri per il benessere fisico;- servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri;- servizi di noleggio di mezzi di trasporto;	Versamenti di: <ul style="list-style-type: none">✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati✓ contributi previdenziali ed assistenziali✓ premi per l'assicurazione obbligatoria	<u>Senza sanzione nè interessi:</u> Unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2020 oppure Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (solo per le associazioni e le società sportive la ripresa dei pagamenti decorre dal 30 giugno)

<ul style="list-style-type: none"> - servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, per manifestazioni e spettacoli; - guida e assistenza turistica. 		<p>2020, in un'unica soluzione o mediante 5 rate mensili)</p>
<p>Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>Versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 ed il 31 marzo 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; ✓ trattenute addizionali regionali e comunali; ✓ IVA; ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria 	<p><u>Senza sanzione nè interessi:</u></p> <p>Unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2020</p> <p>oppure</p> <p>Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>
<p>Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>I ricavi e i compensi <u>percepiti</u> nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, <u>a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u></p> <p>Trattasi di una <u>facoltà</u>.</p> <p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita <u>dichiarazione</u> dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del D.L. n. 18 del 17.03.2020.</p>	<p><u>Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta saranno versate dagli stessi percipienti</u></p> <p><u>senza sanzione nè interessi:</u></p> <p>Unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2020</p> <p>oppure</p> <p>Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>
<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>Pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartelle esattoriali - avvisi di addebito Inps - accertamenti esecutivi dell'Agenzia Entrate - atti di accertamento emessi dalle Dogane - atti esecutivi emessi dagli Enti Locali 	<p>Unica soluzione entro il 30 GIUGNO 2020</p>

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della Rottamazione Ter	Le scadenze del 28 febbraio e 31 marzo 2020 sono differite al nuovo termine	Unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2020
---	---	--

RIMODULAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

A CHI È RIVOLTO?	ADEMPIMENTI	NUOVI TERMINI
Tutti i contribuenti	Adempimenti tributari <u>diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</u> <i>(ad esempio, invio dichiarazione annuale iva)</i>	<u>Senza sanzione nè interessi:</u> 30 GIUGNO 2020
Tutti i contribuenti	Attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori <i>(non sembrano rientrare gli avvisi bonari)</i>	<u>Sospensione dall'8 MARZO 2020 sino al 31 MAGGIO 2020</u>

ATTENZIONE

Tutti i termini di prescrizione e decadenza che spirano nel 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2022

(ad esempio, che sino al 31.12.2022 potranno essere oggetto di controllo e/o rettifica le dichiarazioni trasmesse e relative all'anno d'imposta 2015, oppure 2014 in caso di omessa dichiarazione; emesse cartelle esattoriali da controlli formali relativi al 2015 oppure avvisi bonari da controlli automatizzati relativi al 2016).

CREDITI D'IMPOSTA E INCENTIVI

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI	Coloro che nel 2019 possiedono un <u>reddito complessivo da lavoro dipendente</u> di importo <u>non superiore a 40.000 euro</u> spetta <u>un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro</u> da rapportare al numero di giorni di lavoro <u>svolti nella propria sede di lavoro</u> nel predetto mese. Tale premio <u>non concorre alla formazione del reddito.</u>
INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA	A: <ul style="list-style-type: none"> - <u>liberi professionisti</u> titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 - lavoratori <u>titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</u> attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata - <u>lavoratori autonomi</u> iscritti alle <u>gestioni speciali dell'Ago</u> (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</u> - <u>operai agricoli a tempo determinato</u> <p>è riconosciuta <u>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</u> L'indennità <u>non concorre alla formazione del reddito.</u> L'indennità è erogata dall'INPS, <u>previa domanda.</u></p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</p>	<p>Agli <u>esercenti attività d'impresa, arte o professione</u> è riconosciuto, <u>per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</u> Si attende il decreto attuativo.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI</p>	<p>Agli <u>esercenti attività d'impresa</u> è riconosciuto, <u>per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</u> <u>Esclusi</u> coloro che in virtù del dpcm 11.03.2020 era consentita l'esercizio dell'attività (ad esempio: supermercati, servizi di pompe funebri, ecc).</p>
<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E NATURA</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 <u>dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</u> spetta una <u>detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</u> Per i soggetti <u>titolari di reddito d'impresa</u>, tali erogazioni sono deducibili ai sensi dell'art. 27 della L. n. 133/1999. Ai fini IRAP, sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p>